Rilevazione e controllo delle prescrizioni farmaceutiche

ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

- 1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del Decreto Legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467, la Regione Toscana attribuisce alle Aziende unita' sanitarie locali la rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche e le connesse attivita' di controllo e di verifica.
- 2. La gestione delle attività di cui al comma 1 e' svolta dalle Aziende unità sanitarie locali direttamente ovvero puo essere affidata dalle medesime ad altri soggetti individuati tramite gara da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni legislative.
- 3. Le Aziende unita' sanitarie locali fanno fronte agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' di rilevazione e controllo mediante i finanziamenti ordinariamente assegnati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 32 della LR 2 gennaio 1995, n. 1.

ARTICOLO 2

(Rapporti tra Aziende unita' sanitarie locali e Regione)

1. Le Aziende unita' sanitarie locali comunicano alla Regione, nell'ambito di quanto previsto dalla LR 23 maggio 1994, n. 40, le informazioni necessarie per l'elaborazione, l'analisi e la valutazione degli elementi contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche, con modalita' e tempi indicati dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 3

(Norme transitorie e finali)

- 1. La Giunta regionale con propria deliberazione adotta misure per assicurare, ai sensi del DL n. 325/94, convertito nella legge n. 467/94, la continuita' della rilevazione e del controllo dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche fino all'attuazione da parte delle Aziende unita' sanitarie locali di quanto previsto dall'art. 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996.
- 2. La LR 21 dicembre 1989, n. 86 "Disposizioni regionali intese ad assicurare uniformita' dei rapporti economici con le farmacie", e' abrogata.